



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Estremi del provvedimento</b> | <b>Sentenza n.241/2012 - Decisione del 24.10.2012 – deposito del 31.10.2012<br/>Udienza pubblica del 03.07.2012</b>  |
| <b>Massima n.1:</b>              | <b>Titolo</b><br><br>Finanza regionale - Riserva allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorsi della Regione siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Eccezioni inammissibilità sotto il profilo che le disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e dunque non arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria - Reiezione.<br><br><b>Testo</b><br><br>Vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (che riservano allo Stato le maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o alla diminuzione di agevolazioni), sollevate con riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e agli statuti speciali delle Regioni ricorrenti, in quanto in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all'Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri provoca effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>una violazione diretta di norme di rango statutario e produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale; inoltre, nel caso di cui al censurato comma 6 dell'art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita la riduzione delle aliquote di alcuni tributi tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata" rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.</p>   |
| <b>NOTE:</b>       | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 1 co. 36<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 36<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 117<br/> Costituzione art. 119<br/> statuto regione Sicilia art. 36<br/> statuto regione Sicilia art. 37<br/> statuto regione Sardegna art. 7<br/> statuto regione Sardegna art. 8<br/> statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis<br/> statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 1<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65</p> |
| <b>Massima n.2</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che prevede l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b></p>   |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>Sono non fondate le questioni di legittimità costituzionale del secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati [«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, [...] l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo)], promosse in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, in quanto l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell'evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l'art. 4, comma 2, lettera e ), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi», sicché deve ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa. In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre sia la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale» che una specifica determinazione ministeriale che quantifichi il "riversamento", adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta e ciò determina un contrasto con i parametri statutari evocati. Opera, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata; il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall'applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p> | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 3<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis<br/> statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 22/04/1994 n. 320 art. 1</p>  |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>legge 26/11/1981 n. 690 art. 8<br/> legge 05/05/2009 n. 42 art. 27<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p>   |
| <b>Massima n.3:</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Omessa specificazione delle maggiori entrate illegittimamente riservate allo Stato - Indeterminatezza dell'oggetto delle questioni - Inammissibilità.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 - il quale prevede che: a) le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge «sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (primo periodo); b) «con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione» (secondo periodo) - promossa in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa. Infatti, la ricorrente non specifica quali siano le «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 qualificabili come «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell'ordinamento finanziario della Regione e ciò che non consente di individuare quali, fra le maggiori entrate derivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto-legge, sarebbero state illegittimamente "riversate" allo Stato.</p> |
| <b>NOTE: getto</b>  | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 36<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p>  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis<br/>statuto regione Valle d'Aosta art. 50 co. 5</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 22/04/1994 n. 320 art. 1<br/>legge 26/11/1981 n. 690 art. 8<br/>legge 05/05/2009 n. 42 art. 27</p>   |
| <p><b>Massima n.4:</b></p> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - IRPEF - Contributo temporaneo di solidarietà in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ma suscettibile di essere prorogato «anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui. La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 - il quale attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, alinea e numero 1), dello statuto e dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114. Infatti la normativa impugnata è in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, il cui «rispetto» è invece richiesto dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine dell'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata. Poiché l'entrata in esame ha natura tributaria discende la spettanza allo Stato non</p> |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>dell'intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale, ma solo dei quattro decimi dello stesso, come previsto dall'evocata norma di attuazione statutaria. Nella specie, poi, non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo Stato delle entrate erariali, dato che, con riferimento al citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale del gettito ed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale (prevista dal secondo periodo del comma 36), ma non ricorre anche il requisito consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo», richiesto anch'esso dall'evocato parametro. Infatti, gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito - «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» - sono privi della specificità richiesta dall'indicata norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale e non possono indicarsi gli obiettivi di finanza pubblica inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e poi concordati in sede europea, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013, poiché tali obiettivi sono generici, in quanto il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato che il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti»; sicché l'assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall'evocata norma statutaria. Anche per tale ragione, la maggiore entrata derivante dal «contributo di solidarietà» non può essere integralmente riservata allo Stato.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p> | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 2<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 36<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4 co. 1<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p>   |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     |  |
| <b>Massima n.5:</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle relative entrate, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2- bis , 2- ter e 2- quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2- bis , 2- ter , 2- quater : a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2- bis ); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2- ter ); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2- quater )]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA - che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente - è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, stante che non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.</p> |
| <b>NOTE:</b>        | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 2<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 2<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 2</p>  |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 36<br/>Legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4 co. 1<br/>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/>legge 14/09/2011 n. 148</p>   |
| <b>Massima n.6:</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo (oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3), riserva per un quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 7), dello statuto (il quale attribuisce alla Regione i «nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione») e del primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (riguardante - come visto nei due punti precedenti - le condizioni per l'integrale riserva allo Stato del gettito). L'accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un'imposta erariale di consumo, rientra nella sfera applicativa dell'evocato parametro statutario, donde alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell'art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria; né ricorre, nella specie, la condizione della «copertura di nuove specifiche spese» richiesta per la</p> |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965. Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statutari, richiesto dall'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata.</p>   |
| <b>NOTE:</b>        | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 3<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 36<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4 co. 1<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p>   |
| <b>Massima n. 7</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 6 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c - bis ) a c - quinquies ), dello stesso decreto, sollevata in relazione agli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti le maggiori entrate cui si riferisce la disposizione denunciata hanno sicuramente</p> |



|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato solo della quota dell'importo che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statuari; né ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965; donde l'applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione   |
| <b>NOTE:</b>        | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2 co. 6<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>legge 28/12/2001 n. 448 art. 25 co. 6<br/> decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4 co. 1<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p>   |
| <b>Massima n. 8</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - IRES - Incremento della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria nonché maggiorazione dell'aliquota a carico delle società - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 36- bis, 36- quater (i quali dispongono, rispettivamente, l'incremento, ai fini dell'IRES, della</p> |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l'esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve), 36- quinquies e 36- decies (i quali prevedono la maggiorazione dell'aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo") di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale) dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del più volte citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti). Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES, cioè dall'imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa. Donde la normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statuari e, dunque, ai sensi dell'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.</p> |
| <b>NOTE:</b>        | <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4 co. 1<br/> decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p>  |
| <b>Massima n. 9</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statuarie - Insussistenza - Operatività della clausola</p>   |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riserva allo Stato per un quinquennio le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato) per violazione degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione dell'inapplicabilità di tutte le disposizioni impuginate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19- bis del decreto-legge n. 138 del 2011.</p> |
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2<br/>legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 1<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 19 bis<br/>legge 14/09/2011 n. 148</p>  |
| <b>Massima n. 10</b> | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Riserva allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorso della Regione siciliana - Eccezione inammissibilità sotto il profilo della genericità delle censure - Reiezione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Con riguardo alle censure riferite ai commi 1, 2, 2- bis , 2- ter , 2- quater , 3, secondo e quarto periodo, 5- bis , 5- ter , 6, 35- octies , 36, terzo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità, in quanto il ricorso rende ben identificabili i termini delle</p>  |



|              |   |
|--------------|---|
|              | questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale  |
| <b>NOTE:</b> | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legge 13/08/2011 n. 138 art. 2<br/> legge 14/09/2011 n. 148</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Sicilia art. 36<br/> statuto regione Sicilia art. 37</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p> |
|              |   |
|              |   |

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

